



# Ministero della Transizione Ecologica

Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Il Direttore Generale

<i>Progetto/Piano/Programma</i>	<b>[ID_VIP: 1805] “Gasdotto denominato "Trans Adriatic Pipeline" per il trasporto in Italia di gas dalla Regione del Mar Caspio attraverso Grecia ed Albania”.</b>
<i>Procedimento</i>	<b>Verifica di ottemperanza delle prescrizioni A.48, A.49 e A.50 contenute nel decreto di compatibilità ambientale D.M. n. 223 dell’11 settembre 2014, come modificato dal D.M. n. 72 del 16 aprile 2015.</b>
<i>ID Fascicolo</i>	<b>6241 (prescrizione A.48) 6242 (prescrizione A.49) 5903 (prescrizione A.50)</b>
<i>Proponente</i>	<b>Società Trans Adriatic Pipeline AG Italia</b>
<i>Elenco allegati</i>	<b>Parere della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS – Sottocommissione VIA n. 455 del 28 marzo 2022, acquisito al prot. 43414/MiTE del 4 aprile 2022.</b>

✓ Resp.Set: Bilanzone C.  
Ufficio: VA\_05-Set\_03  
Data: 15/06/2022

✓ Resp. Div.: Reillo O.R.  
Ufficio: VA\_05  
Data: 16/06/2022

**VISTO** l'articolo 1 della Legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

**CONSIDERATO** che a seguito della modifica di cui al punto precedente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare cambia la propria denominazione in Ministero della transizione ecologica ed il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo cambia altresì la propria denominazione in Ministero della cultura;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 29 luglio 2021, n. 128, recante regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione ecologica;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 26 gennaio 2022, con il quale è stato conferito all' Arch. Gianluigi Nocco l'incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale per le Valutazioni Ambientali;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" in particolare gli articoli 16 e 17;

**VISTO** l'articolo 6 comma 1 lettera e) della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

**VISTO** il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni;

**VISTO** in particolare l'art. 28 del citato Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativo alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA;

**VISTO** il Decreto Ministeriale n. 342 del 13 dicembre 2017 recante l'articolazione, l'organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, n. 241 del 20 agosto 2019, con cui è stata definita la composizione della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS;

**VISTO** il D.M. n. 223 dell'11 settembre 2014, come modificato dal D.M. n. 72 del 16 aprile 2015, relativo al progetto "Gasdotto denominato "Trans Adriatic Pipeline" per il trasporto in Italia di gas dalla Regione del Mar Caspio attraverso Grecia ed Albania", proposto da Società Trans Adriatic Pipeline AG Italia;

**PRESO ATTO** che con il decreto sopra citato è stato espresso giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto “Gasdotto denominato "Trans Adriatic Pipeline" per il trasporto in Italia di gas dalla Regione del Mar Caspio attraverso Grecia ed Albania”, subordinatamente al rispetto di specifiche prescrizioni, tra le altre, delle prescrizioni A.48, A.49 e A.50 contenute D.M. n. 223 dell’11 settembre 2014, come modificato dal D.M. n. 72 del 16 aprile 2015. La verifica di ottemperanza di tali prescrizioni è posta in capo al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi, Ministero della Transizione Ecologica), nonché alla Regione Puglia in qualità di ente vigilante;

**CONSIDERATO** che le sopra citate prescrizioni prevedono quanto segue:

Prescrizione A.48

*“Nelle zone agricole i lavori dovranno essere realizzati fuori dai periodi di produzione altrimenti dovranno essere compensate le perdite di produzione derivanti dall’esecuzione dei lavori.”*

Prescrizione A.49

*“Il Proponente dovrà, nei casi in cui ci siano interferenze con i sistemi di irrigazione lungo il tracciato, concordare con i singoli agricoltori le misure da adottare per evitare tali interferenze e le eventuali opere compensative.”*

Prescrizione A.50

*“Dovranno essere ripristinate tutte le opere di miglioramento fondiario interferite dall’esecuzione dei lavori, come fossi di drenaggio, impianti di irrigazione, canali irrigui, e si dovrà assicurare idonea copertura.”*

**VISTA** l’istanza presentata dalla Società Trans Adriatic Pipeline AG Italia, con nota prot. LT-TAPIT-ITG01211 del 14.06.2021, acquisita in data 22.06.2021 con prot. 67457/MATTM, ai fini dell’avvio della procedura di verifica di ottemperanza delle prescrizioni A.48, A.49 e A.50, con riferimento al “corso d’opera”;

**CONSIDERATO** che con nota prot. 1657/MiTE del 10 gennaio 2022 la ex Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale della ex Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo ha disposto l’avvio del procedimento e dell’istruttoria tecnica presso la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS per la verifica di ottemperanza della prescrizioni A.48, A.49 e A.50 ed ha contestualmente richiesto alla Regione Puglia di esaminare la documentazione fornita dal proponente e di esprimere un parere al riguardo;

**ACQUISITO** il parere n. 455 del 28 marzo 2022 della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS – Sottocommissione VIA, assunto al prot. 43414/MiTE del 4 aprile 2022, costituito da n. 8 pagine, che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;

**PRESO ATTO** che con il sopracitato parere la Commissione Tecnica di verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS ha ritenuto ottemperate le prescrizioni n. A.48, A.49 e A.50;

**PRESO ATTO** che con il sopracitato parere la Commissione Tecnica di verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS ha ritenuto ottemperata la prescrizione n. A.47, relativamente alla Fase 3;

**CONSIDERATO** che non è pervenuto il parere della Regione Puglia chiesto con nota prot. 1657/MiTE del 10 gennaio 2022;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento è stato predisposto dalla Responsabile del Procedimento, dott.ssa Carmela Bilanzone, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990 n. 241, e ss.mm.ii., sulla base degli atti istruttori;

**RITENUTO**, sulla base di quanto premesso e della proposta della Responsabile del Procedimento e della Dirigente di dover provvedere all'adozione del provvedimento di verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui trattasi;

## **DETERMINA**

### **Art. 1**

#### **Esito valutazione**

1. Sulla base del parere n. 455 del 28 marzo 2022 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS - Sottocommissione VIA e per le motivazioni riportate nel parere medesimo, che ne costituiscono parte integrante, è verificata l'ottemperanza delle prescrizioni A.48, A.49 e A.50, contenute nel D.M. n. 223 dell'11 settembre 2014, come modificato dal D.M. n. 72 del 16 aprile 2015.

### **Art.2**

#### **Disposizioni finali**

1. Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società Trans Adriatic Pipeline AG Italia e alla Regione Puglia, la quale provvederà a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.

2. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul portale delle Valutazioni e autorizzazioni ambientali VAS-VIA-AIA di questo Ministero (<https://va.mite.gov.it/it-IT>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto, mentre per i soggetti diversi dal destinatario della notifica, i termini decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito web dell'Amministrazione, o Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica nei 120 giorni i cui termini andranno computati con le medesime modalità di cui sopra.

**Il Direttore Generale**

Arch. Gianluigi Nocco

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)